

## **Istituto MEME**

associato a

### Université Européenne Jean Monnet A.I.S.B.L. Bruxelles



# La valutazione del rischio di recidiva Il metodo SARA (Spousal Assault Risk Assessment)

Scuola di Specializzazione: Scienze Criminologiche

Relatore: Dr.ssa Roberta Frison

Tesista specializzando: Dr.ssa Maila Stacchiola

Anno di corso: Primo

Modena, 16-06-2007

Anno accademico 2006-2007

## **INDICE**

INDICE	1
PREMESSA	2
CAPITOLO I	5
ELEMENTI DI CONOSCENZA E DATI SUL FENOMENO	5
ELEMENTI SUI PROCESSI SOCIALI E CULTURALI RELATIVI ALLA	
VIOLENZA	8
ELEMENTI SUL FENOMENO E SULLE SUE CARATTERISTICHE	13
IL CICLO DELLA VIOLENZA	17
CAPITOLO II	20
IL METODO SARA	20
VERSIONE SCREENING DEL SARA (SARA-S)	28
I DIECI FATTORI DI RISCHIO	32
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SARA	48
COMPETENZE NECESSARIE PER SVOLGERE LA VALUTAZIONE DEL	
RISCHIO CON IL SARA	51
CONCLUSIONI	54
BIBLIOGRAFIA	

## PREMESSA

Con l'acronimo americano S.A.R.A. (*Spousal Assault Risk Assessment*) s'intende, letteralmente la "valutazione del rischio di violenza interpersonale fra partner".

Si tratta di un metodo empirico messo a punto in Canada da un gruppo di esperti per calcolare, in funzione predittiva e preventiva, se e quanto un uomo (è il caso di gran lunga più frequente) che ha agito violenza nei confronti della propria partner (moglie, fidanzata, convivente) o ex-partner è a rischio, nel breve o nel lungo termine, di usare nuovamente violenza.

Dal Canada, ove è stato per la prima volta sperimentato, questo metodo di valutazione del rischio è stato applicato con successo in altri Paesi, quali gli Stati Uniti e, in Europa, la Svezia e la Scozia.

In Italia, al contrario, se ne parla solo da pochi anni e non pare, ad oggi, che vi siano le condizioni culturali e ambientali per mettere a punto un metodo di valutazione del rischio di recidiva di quelli del tipo de quo.

Queste le ragioni principali:

- 1. innanzitutto in Italia non esiste una legge specifica che preveda la valutazione del rischio, salvo nei casi ove è necessario stabilire la parziale o totale infermità mentale dell'imputato, nonché in quei casi ove si richiede la valutazione della pericolosità sociale per l'eventuale applicazione di una misura di sicurezza;
- 2. nei casi in cui debba decidere circa l'applicazione della misura, poi, il giudice chiederà l'intervento di un esperto della psiche, che valuti la pericolosità di quel particolare soggetto. In altri termini, non viene applicata una procedura standard, utilizzata sistematicamente per tutti i casi di maltrattamento (come il metodo SARA si prefigge, invece, di fare);
- 3. infine vi sono delle ragioni di ordine culturale e relative allo scetticismo nutrito, nel nostro Paese, verso le scienze empiriche, quali la criminologia, la psicologia, etc. Sul punto, vale ricordare che la perizia c.d. criminologica di cui all'art. 220 c.p.p., 2° co., volta alla valutazione della personalità dell'imputato, nel processo non è ammessa se non in fase di esecuzione.

Scetticismi, peraltro, poco giustificati, soprattutto perché la valutazione del rischio attuata con il metodo SARA, non vuole essere sostitutiva della normale prassi procedurale utilizzata nelle indagini; essa

può invece costituire uno strumento d'ausilio, utile ed efficace per le indagini e per le decisioni che l'Autorità Giudiziaria deve adottare (in merito alle misure cautelari da applicare, alla pena da infliggere, all'addebito di una separazione), secondo un modello che vede impegnate in un lavoro di rete le diverse figure professionali che hanno a che fare con la problematica dei torti domestici (magistrati, Forze dell'Ordine, assistenti sociali, psicologi, psichiatri, avvocati, etc.).

Di recente (a partire da gennaio 2005), tuttavia, anche l'Italia sta promuovendo l'adozione del sistema SARA.

L'iniziativa si colloca nell'ambito del programma europeo DAPHNE: si tratta di un progetto di finanziamento dell'Unione Europea avviato nel 1997 come risposta della Commissione alle crescenti preoccupazioni per il fenomeno della violenza sui bambini, sugli adolescenti e sulle donne, ivi comprese la violenza morale e psicologica, fisica e sessuale, la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nonché la violazione del senso di sicurezza e della dignità delle vittime designate (art. 1, Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.4.2004).

## CAPITOLO I

## MALTRATTAMENTI E VIOLENZA DOMESTICA

#### ELEMENTI DI CONOSCENZA E DATI SUL FENOMENO

Come rilevato da chi lavora sul campo, la violenza verso le donne è un problema mondiale non ancora sufficientemente riconosciuto e denunziato, all'oggi confermato anche da numerose ricerche e studi condotti a diversi livelli e contesti<sup>1</sup>.

È un fenomeno che si sviluppa soprattutto nell'ambito dei rapporti familiari e coinvolge donne di ogni estrazione sociale, di ogni livello culturale, provocando danni fisici e gravi conseguenze sulla salute mentale, e comportando alti costi socio-economici non solo alle donne, ma anche alle comunità ed agli stati in cui vivono.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> OMS, *Rapport Mondial sur la violence et la santè*, Ginevra 2002; Rapporto UNFPA, *Le donne nel Mondo. Tendenze e statistiche*, Edizione Italiana a cura della Commissione Nazionale Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri. ONU 2000; UNICEF – Centro di Ricerca Innocenti, *La violenza domestica contro le donne e le bambine*, Firenze 2000.

La violenza sulle donne, così come definita nella *Dichiarazione* per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne emanata dalle Nazioni Unite nel 1993, è "qualunque atto di violenza che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, ivi compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata".

E' una violenza che si annida nello squilibrio relazionale tra i sessi e nel desiderio di controllo e di possesso da parte del genere maschile sul femminile.

Violenza di genere, che si coniuga in: violenza fisica (maltrattamenti), sessuale (molestie, stupri, sfruttamento), economica (negazione dell'accesso alle risorse economiche della famiglia, anche se prodotte dalla donna), psicologica (violazione del sé).

Le statistiche comunitarie rilevano, in base ad indagini realizzate sui dati inerenti i reati negli stati membri, che in Europa la violenza rappresenta la prima causa di morte delle donne nella fascia di età tra i 16 e i 50 anni e nel nostro paese si ritiene che ogni tre morti violente, una riguarda donne uccise da un marito, un convivente o un fidanzato.

Non vi sono statistiche quantitative sul maltrattamento, ma si stima, sempre a partire da indagini comunitarie, che una donna su cinque abbia subito nella sua vita una qualche forma di violenza.

In Italia è del 1998 la prima ricerca nazionale condotta dall'ISTAT sulla violenza sessuale<sup>2</sup>, su mandato del Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Pari Opportunità, ed è ancora in corso, sempre da parte dell'ISTAT, una indagine sulla violenza e sul maltrattamento familiare<sup>3</sup>.

Gli unici dati quantitativi che raccontano della violenza verso le donne sono quelli raccolti ed elaborati dai centri antiviolenza, attivi dal 1980 in molte città italiane, e di alcune indagini e studi effettuati da ricercatori e ricercatrici sensibili al tema o messi in atto nell'ambito dei *gender studies*.

Va segnalata, invece un'esperienza, solo italiana, di ricerche - azione sulla percezione della violenza verso le donne, finanziate dal

<sup>2</sup> Nel 2002 è stata condotta la seconda indagine sulla *Sicurezza dei cittadini*, in cui è inserito il modulo sulle molestie e le violenze sessuali, *Molestie violenze sessuali – Indagine multiscopo sulle famiglie*,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nel 2001 l'Istat e il Dipartimento delle Pari opportunità hanno iniziato ad affrontare il problema della violenza, attraverso la partecipazione al progetto IVAWS (International Violence Against Women Survey) e lo studio della peculiarità del contesto nazionale e della fattibilità dell'indagine, mediante la conduzione di una fase qualitativa e quantitativa di ricerca (focus group, interviste a testimoni privilegiati, pre-test della prima versione del questionario). Questa collaborazione tra Istat e Dipartimento delle Pari Opportunità ha reso possibile l'inserimento di un modulo di approfondimento sulle molestie e le violenze sessuali nell'indagine sulla sicurezza dei cittadini nel 2002 e la predisposizione di un questionario che nei prossimi mesi verrà testato su 1000 donne in età 16-70 anni e che nel 2004-2005 verrà sottoposto ad un campione rappresentativo della popolazione femminile italiana (30.000 donne).

progetto "Rete antiviolenza tra le città Urban Italia", con il coordinamento del Dipartimento Pari Opportunità.

In questi interventi si sono coniugati diversi livelli di indagine sulla percezione della violenza (donne e uomini, operatori, testimoni privilegiati, donne che hanno subito violenza), con un'azione locale di stimolo alla creazione di reti interistituzionali contro la violenza, e con un'attività di sensibilizzazione agli operatori che più spesso sono a contatto con donne o minori.

Le indagini hanno anche prodotto una base informativa di conoscenza dei servizi nelle realtà locali, elaborando mappature dei servizi presenti nelle aree indagate, che le città hanno utilizzato per la produzione di brochure informative o per l'inserimento nei siti web comunali.

## ELEMENTI SUI PROCESSI SOCIALI E CULTURALI RELATIVI ALLA VIOLENZA

Il fenomeno ed il concetto di violenza verso le donne è ricorrente nella storia e, nel corso del tempo, è stato considerato, in modo differente, a seconda delle interconnessioni al contesto culturale, sociale e istituzionale di riferimento.

Il tipo di norme approvate contro la violenza alle donne e il loro modo di essere interpretate riflettono proprio questi processi sociali e culturali che fanno da sfondo al fenomeno.

Per esempio, in Italia è solo con l'approvazione del nuovo diritto di famiglia nel 1975, e a partire dalle pressioni esercitate dal movimento delle donne, che viene abolita l'autorità maritale cioè la liceità, da parte del coniuge di far uso di "mezzi di correzione" e disciplina nei confronti della propria moglie; e ancora, è solo nel 1981 che scompare dal nostro codice il "delitto d'onore" e il "matrimonio riparatore", il primo che permetteva ai mariti di godere di sensibili sconti di pena nel caso in cui avessero ucciso la propria moglie per infedeltà, il secondo che consentiva, a chi avesse commesso uno stupro, di vedere estinto il proprio reato qualora avesse contratto matrimonio con la propria vittima.

Nel 1996, con l'approvazione della nuova legge sulla violenza sessuale Legge n. 66/19996, si è operato un fondamentale cambiamento di prospettiva nella cultura giuridica dominante, attraverso una modifica sostanziale sul piano giuridico, cioè il cambiamento di rubricazione della violenza sessuale da "reato contro la morale e il buon costume" a "reato contro la persona e contro la libertà individuale".

Nel 1997 viene emessa una Direttiva del Presidente del Consiglio che, partendo dalle Piattaforma di Pechino, ha impegnato il Governo e le

istituzioni italiane a prevenire e contrastare tutte le forme di violenza fisica, sessuale e psicologica contro le donne, dai maltrattamenti familiari al traffico di donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale.

Infine, nel 2001 viene esitata la Legge 154 sull'allontanamento del familiare violento per via civile o penale, che prevede misure di protezione sociale per le donne che subiscono violenza e trafficate, per queste ultime con o senza collaborazione giudiziaria.

Negli anni Sessanta vengono intrapresi i primi studi sul tema della violenza da psichiatri e psicologi, in particolare statunitensi e inglesi, che concentrano la loro attenzione sui gruppi clinici di uomini violenti (aggressori e violentatori).

Il comportamento aggressivo maschile viene fatto risalire o alle caratteristiche psicologiche individuali devianti dalla norma, oppure alle loro mogli, cioè l'aggressione viene considerata come una reazione a un comportamento della donna "non sufficientemente femminilizzato", perché poco docile e passiva o poco dipendente e disponibile.

In questo modo il fenomeno della violenza viene collocato nella categoria della patologia, mentre si afferma una colpevolizzazione della donna per la violenza subita e a lei viene attribuita la responsabilità del maltrattamento: "Se l'è cercata".

Negli anni Sessanta e Settanta il movimento femminista, divenuto attore socialmente rilevante in tutto il mondo, sollecita una nuova definizione della violenza contro le donne, puntando al riconoscimento della sua connotazione "sessuata" e legando il problema al modo in cui si strutturano le relazioni tra gli uomini e le donne nella società.

Ciò ha portato ad un radicale ed incisivo cambiamento nella definizione del fenomeno, a partire da una rilettura del sistema dei diritti umani da un punto di vista di genere, e allo sviluppo di una "terminologia di genere" in grado di dare un significato nuovo al problema della violenza alle donne.

In questo percorso di riconoscimento della violenza come fenomeno legato alla relazione tra i sessi, un ruolo fondamentale è stato svolto, a partire dagli anni Ottanta in Italia, e negli anni Settanta nelle altre nazioni europee, dai Centri antiviolenza e dalle Case di accoglienza per donne maltrattate o violate, che, coniugando pratica e politica d'intervento al problema, hanno dato visibilità alla violenza facendo emergere nella sua drammaticità l'entità della sua incidenza, rompendo quel patto d'innominabilità che per tanto tempo l'ha relegata nel regno del silenzio e del non detto.

Il fiorire di un dibattito sempre più presente nei luoghi politici delle donne e nel mondo scientifico, infatti, e la contemporanea costruzione di luoghi concreti di sostegno per chi vive situazioni di violenza, ha prodotto modelli d'intervento "specializzati" nella pratica di aiuto alle donne, dando vita ad una teoria e una metodologia di accoglienza che oggi gli stessi Centri sono invitati a "esportare" nei luoghi istituzionali che intervengono sul problema, lavorando con gli operatori dei servizi sociali, sanitari, scolastici e delle forze dell'ordine, chiamati, per i loro compiti istituzionali, a costruire progetti di sostegno alle donne ed alle/ai bambine/i che vivono situazioni di violenza e di abuso.

Il punto di svolta proposto dai Centri nell'approccio al tema della violenza è la sperimentazione di una pratica politica tra donne, che ribalta l'ottica dell'intervento da una posizione che considera la donna come "vittima", soggetto passivo e debole (processo di vittimizzazione ritenuto senza via d'uscita, perché connesso al "destino" femminile), ad una considerazione della donna come soggetto credibile, forte, che interagisce con le violenze subite, ma capace di fronteggiare la situazione per proteggere se stessa e i propri figli.

#### ELEMENTI SUL FENOMENO E SULLE SUE CARATTERISTICHE

È largamente diffusa l'opinione che la violenza alle donne interessi prevalentemente strati sociali emarginati, soggetti patologici, famiglie multiproblematiche.

In realtà è un fenomeno che appartiene più alla normalità che alla patologia e riguarda uomini e donne di tutti gli strati sociali, esiste in tutti i paesi, attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli di istruzione, di reddito e tutte le fasce di età.

Nella nostra cultura la famiglia viene spesso identificata come luogo di protezione dove le persone cercano amore, accoglienza, sicurezza e riparo.

Ma, come mostrano le evidenze, per molte donne è invece un luogo di rischio, dove si mette in pericolo la vita.

Dai dati rilevati è il luogo dove più frequentemente viene agita la violenza, di solito ad opera di uomini che con le donne hanno, o hanno avuto un rapporto di fiducia e di intimità, ma anche di potere.

Quasi sempre i comportamenti violenti sono commessi da una persona intima della donna, il partner-convivente, e da altri membri del gruppo familiare (padri, fidanzati, ex-partner, fratelli, figli).

La violenza di genere si presenta generalmente come una combinazione di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, con episodi che si ripetono nel tempo e tendono ad assumere forme di gravità sempre maggiori, immettendosi nel solco del "ciclo della violenza", studiato attentamente soprattutto in Canada e negli USA.

Nonostante tutto il lavoro svolto in questo trentennio, sul piano pubblico, la violenza maggiormente "evidente" è la violenza sessuale agita da estranei, mentre per le violenze intrafamiliari è solo l'omicidio quello che conquista rilievo rispetto ai media.

Restano nell'area grigia della non evidenza pubblica tutte quelle forme di violenza agite all'interno della famiglia, che si presentano con le caratteristiche di un insieme di comportamenti che tendono a stabilire e a mantenere il controllo sulla donna e a volte sulle/i figlie/i.

Si tratta di vere e proprie strategie che mirano ad esercitare potere sull'altra persona, ricorrendo a vari tipi di comportamento: distruggere i suoi oggetti, uccidere gli animali che le appartengono, sminuire o denigrare i suoi comportamenti e il suo modo di essere, mettere in atto scenate di gelosia immotivate, minacciare di violenza, attuare forme di controllo sui movimenti e sul denaro, imporre dei limiti che portano all'isolamento sociale.

Il risultato che si determina è quello di creare un clima costante di tensione, paura e minaccia, in cui l'esercizio della violenza fisica o sessuale può avvenire anche in modo sporadico e tuttavia risultare estremamente efficace poiché costantemente presente.

#### TIPI DI VIOLENZA

#### VIOLENZA SESSUALE

Ogni imposizione di pratiche sessuali non desiderate.

Vi sono compresi comportamenti quali: coercizione alla sessualità, essere insultata, umiliata o brutalizzata durante un rapporto sessuale, essere presa con la forza, essere obbligata a ripetere delle scene pornografiche, essere prestata ad un amico per un rapporto sessuale.

#### MALTRATTAMENTO FISICO

Ogni forma d'intimidazione o azione in cui venga esercitata una violenza fisica su un'altra persona. Vi sono compresi comportamenti quali: spintonare, costringere nei movimenti, sovrastare fisicamente, rompere oggetti come forma di intimidazione, sputare contro, dare pizzicotti, mordere, tirare i capelli, gettare dalle scale, cazzottare, calciare, picchiare, schiaffeggiare, bruciare con le sigarette, privare di cure

mediche, privare del sonno, sequestrare, impedire di uscire o di fuggire, strangolare, pugnalare, uccidere.

#### Maltrattamento economico

Ogni forma di privazione controllo che limiti l'accesso all'indipendenza economica di una persona. Vi sono inclusi comportamenti quali: privare delle informazioni relative al conto corrente e alla situazione patrimoniale e redditale del partner, non condividere le decisioni relative al bilancio familiare, costringere la donna a spendere il suo stipendio nelle spese domestiche, costringerla a fare debiti, tenerla in una situazione di privazione economica continua, rifiutarsi di pagare un congruo assegno di mantenimento o costringerla a umilianti trattative per averlo, licenziarsi per non pagare gli alimenti, impedirle di lavorare, sminuire il suo lavoro, obbligarla a licenziarsi o a cambiare tipo di lavoro oppure a versare lo stipendio sul conto dell'uomo.

#### Maltrattamento psicologico

La violenza psicologica accompagna sempre la violenza fisica ed in molti casi la precede. È ogni forma di abuso e mancanza di rispetto che lede l'identità della donna.

Il messaggio che passa attraverso la violenza psicologica è che chi ne è oggetto è una persona priva di valore e questo può determinare in chi lo

subisce l'accettazione in seguito di altri comportamenti violenti. Si tratta spesso di atteggiamenti che si insinuano gradualmente nella relazione e che finiscono con l'essere accolti dalla donna al punto che spesso essa non riesce a vedere quanto siano dannosi e lesivi per la sua identità. Il maltrattamento psicologico procura una grande sofferenza e si manifesta con molteplici tipologie e modalità: valorizzazione, trattare come un oggetto, eccessiva attribuzione di responsabilità, indurre senso di privazione, distorsione della realtà oggettiva, comportamento persecutorio (stalking), indurre una paura cronica.

#### IL "CICLO DELLA VIOLENZA"

Ciò che viene denominato come ciclo della violenza, è la rappresentazione di un circuito che si sviluppa nel corso del tempo in modo graduale, a partire da violenze verbali o atteggiamenti svalorizzanti.

Gli episodi violenti si scatenano spesso per motivi banali e sono seguiti da scuse e pentimento da parte del partner/aggressore, alternando così la crisi violenta con la cosiddetta "luna di miele", periodo in cui il rapporto, apparentemente più saldo, riprende come se niente fosse accaduto.

La donna, nella speranza che il domani sarà diverso, che il pentimento sortisca in un cambiamento strutturale, si trova a minimizzare le tensioni e a nascondere all'esterno e a se stessa il proprio disagio e la pericolosità della situazione.

Subire violenza è un'esperienza traumatica, che produce effetti diversi a seconda del tipo di violenza subita e della persona che ne è vittima.

Le conseguenze possono essere molto gravi ed è necessario considerare che la degenerazione di alcune situazioni dipende spesso dal tipo di risposta che una donna riceve nel momento in cui chiede aiuto all'esterno, dal sostegno o dal mancato sostegno che ha trovato nei familiari non abusanti, nelle amiche o nei professionisti.

Il percorso di ricerca di aiuto può essere lungo e difficile.

Ogni donna è diversa, ciascuna ha una propria soglia di tolleranza della violenza e si trova ad agire in contesti differenti.

Alcune pongono fine alla relazione dopo il primo episodio, altre cercano per mesi e per anni di fare in modo che "lui cambi" e si decidono a lasciare il partner violento soltanto quando ogni strada è stata percorsa.

Il fatto stesso di ammettere che c'è un problema e che non può risolverlo da sola produce sofferenza.

Inizialmente la donna, mantenendo la relazione con il partner, cerca in tutti i modi di fermare la violenza, senza ricorrere all'aiuto esterno, facendo leva sulle sue risorse personali.

Successivamente cerca l'appoggio di familiari e parenti e, infine, nel caso in cui non si sia verificato alcun cambiamento, ricorre a soggetti istituzionali come Servizi sociali e Forze dell'Ordine.

## CAPITOLO II

## IL SARA. SPOUSAL ASSAULT RISK ASSESSMENT

#### IL METODO SARA

Il SARA si basa su venti fattori di rischio che riflettono vari aspetti relativi ai precedenti penali, alla storia di violenza, al funzionamento e adattamento sociale e alla salute mentale.

Chi compie la valutazione del rischio è chiamato a indicare l'eventuale presenza di ogni singolo fattore di rischio e la sua rilevanza e procedere a una valutazione finale e conclusiva sul rischio.

Anche se questo metodo per la valutazione del rischio, ha un margine di discrezionalità, esso può raggiungere livelli di attendibilità e validità pari o addirittura superiori a quelli ottenuti con i metodi attuali.

Una valutazione del rischio fatta con un approccio professionale strutturato sembra un metodo attuabile per i casi di maltrattamenti e ben

si adatta alle esigenze e richieste degli operatori della giustizia che, nel fare le indagini, prendere decisioni che condizionano la vita, la libertà e la sicurezza delle persone devono basarsi su principi e presupposti scientifici, chiari e ragionevoli.

Utilizzare delle linee guida per procedere alla valutazione del rischio che si basa su fattori oggettivi aumenta la trasparenza delle decisioni e permette la messa a punto di un linguaggio condiviso che aumenta la comprensione e la comunicazione fra le diverse figure professionali, garantendo così contemporaneamente il diritto della difesa e un'adeguata protezione per la vittima.

Il SARA non risolve il problema dei maltrattamenti; si tratta tuttavia di una procedura scientificamente valida che sta continuamente dando i suoi risultati e che si è rivelata utilissima per tutti coloro che si occupano di questi casi come metodo per accogliere le informazione e trasmetterle agli organi giudiziari deputali alla gestione del caso.

Il SARA è utile per dare un quadro esaustivo della pericolosità del soggetto (rischio di recidiva) in quanto vengono presi in considerazione quei fattori correlati alla violenza e al rischio di recidiva.

La valutazione da parte delle forze dell'ordine, della magistratura, dell'operatore in genere non deve mai limitarsi a un metodo di valutazione del rischio per quanto scientificamente valido, il SARA vuole essere un metodo che può affiancare le routinarie prassi di indagini nei casi di maltrattamento, non sostituirle.

Un uso attento non vincolante ma orientativo del SARA può aiutare a conoscere il caso specifico di violenza domestica e individuare quindi se, nello specifico, siamo in presenza di un caso a *basso, medio* o *elevato* rischio di recidiva.

Tale valutazione può essere d'aiuto per stabilire quale misura restrittiva o protettiva per la vittima è auspicabile per prevenire l'escalation della violenza o addirittura l'omicidio.

Il SARA fornisce le linee guida atte all'individuazione di fattori di rischio legati all'aggressione interpersonale nei casi di maltrattamento.

Lo strumento misura venti fattori individuati sulla base di un'attenta analisi della letteratura e dei casi che sono strettamente associati alla condotta violenta. Il SARA non è una scala clinica che rivela la personalità dell'imputato e per questo non viola i diritti dell'imputato; è uno strumento, un metodo agile, strutturato e rigoroso, un "promemoria" su quelli che sono gli ambiti, le aree, i fattori da rilevare ogni volta che ci si trova di fronte a un caso di violenza all'interno di una coppia.

Esso richiede che siano prese in considerazione tutta una serie di variabili legate all'individuo, sia di tipo statico, come ad esempio precedenti penali per condotta violenta, atteggiamenti stereotipici sui ruoli di genere, minimizzazione della violenza, sia di tipo dinamico, che cioè si possono modificare nel tempo (ad esempio abuso di sostanze stupefacenti, stato di disoccupazione, problemi relazionali).

Lo scopo del SARA non è quello di fornire un punteggio assoluto sul rischio o sulla pericolosità del soggetto, ma quello di fornire una valutazione psico-sociale del caso e delle variabili circostanti il reo e la relazione.

In Italia non esistono metodi e prassi che permettono di individuare il livello di rischio della condotta aggressiva al fine della messa a punto di procedure d'intervento o di trattamento volte a ridurre il rischio di recidiva.

Il SARA, per questo motivo, non va inteso come un test psicometrico, vale a dire un test dal quale si ottiene un punteggio numerico e una valutazione ad esso associata, come avviene nel caso delle misure attuariali.

L'obiettivo infatti non è quello di fornire un valore numerico sulla base del quale la persona a cui è stata fatta la valutazione risulta o meno a rischio a rischio di recidiva.

Va inoltre aggiunto che l'utilizzo dei test psicometricì è vincolato a delle leggi nazionali ed è limitato a professionisti autorizzati alla loro somministrazione e, interpretazione dei punteggi.

Il SARA nasce invece con l'idea di essere accessibile e quindi utilizzabile da diverse tipologie di professionisti e operatori che hanno a che fare con casi di violenza domestica (assistenti sociali, forze dell'ordine, giudici, sostituti procuratori, avvocati, psicologi, professionisti che operano nella Asl, nei servizi materno-infantili, nei consultori, nei centri antiviolenza).

In tal senso il SARA va concepito come una linea guida di valutazione o una checklist (cioè in canovaccio, delle linee guida); si tratta di un metodo utile per assicurarsi che chi deve raccogliere le informazioni su un caso per redigere una denuncia-querela o una

relazione e valutare il rischio di recidiva prenda in rassegna e ponderi le variabili giuste, i fattori rilevanti, così da comprendere meglio il livello globale del rischio che tenga conto di tutti i fattori oggettivi.

L'obiettivo di chi ha costruito il SARA era quello di preparare uno schema di facile comprensione, che non richiedesse una valutazione complessa e di difficile attuazione ma che permettesse di sintetizzare i fattori rilevati in una valutazione globale del livello di rischio.

La formazione specifica alla valutazione del rischio è importante e costituisce il primo passo verso una specializzazione sempre più necessaria per la gestione di questi casi.

La scelta di fare del SARA una *checklist* piuttosto che un test psicometrico non era legata alla mancanza di possibilità di fare ricerca in questa direzione; anzi, il SARA, in tal senso viene utilizzato anche per analizzare il livello (di accordo fra i diversi valutatori (attendibilità fra valutatori) e l'accuratezza nel valutare direttamente il comportamento di chi deve essere valutato.

Dall'analisi della letteratura nell'ambito dei maltrattamenti, nonché in base al la ricerca sul campo nei casi di violenza in famiglia, e grazie alla decennale esperienza maturata in altri paesi come il Canada e la Svezia, siamo oggi in grado anche in Italia di disporre le linee guida per

la valutazione del rischio di recidiva nei casi di maltrattamenti, con il vantaggio rispetto alle procedure attuariali, di contestualizzare i fattori di rischio e ponderarli sulla base del caso specifico, dei soggetti coinvolti, dell'ambiente, della durata delle violenze pregresse.

Il nostro ordinamento penale e di procedura penale non permette di stabilire attraverso perizie, l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e della persona sottoposta ad indagini e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche; viene fatta salva la possibilità di una diversa previsione ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Le perizie sono ammesse per stabilire l'esistenza del vizio parziale o totale di mente (arti. 88 e 89 c.p.), che esclude la capacità d'intendere e di volere, trattandosi in questi casi di accertare l'esistenza di cause patologiche.

Ma questo esula dai possibili utilizzi del SARA.

La valutazione del rischio di recidiva potrebbe essere effettuata in diversi momenti e contesti giudiziari.

Nella fase delle indagini preliminari, quando qualcuno viene penalmente denunciato o querelato per maltrattamenti o per altri gravi reati riconducibili alla violenza domestica, il pubblico ministero è tenuto a valutare se ricorrono le condizioni per richiedere al giudice per le indagini preliminari l'applicazione di una misura cautelare.

Il giudice per le indagini preliminari, nel decidere sull'istanza del pubblico ministero dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 274 lett. c) del codice di procedura penale, che prevede che una misura cautelare va applicata quando "...per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta i gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale... o della stessa specie di quello per cui si procede".

Se ricorre tale ultima ipotesi "le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni".

L'art. 275 c.p.p. comma 2-bis a sua volta stabilisce che "non può esser disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena".

L'art. 162 c.p. dispone che il beneficio della sospensione condizionale della pena può esser concesso a chi si "asterrà per il futuro dal commettere reati".

#### **VERSIONE SCREENING DEL SARA (SARA-S)**

Il SARA come procedura di valutazione del rischio affronta numerose aree legate alla storia del sospettato e a dimensioni psicosociali (precedenti penali, violenze assistite o subite durante l'infanzia o l'adolescenza) di cui non sempre è possibile avere informazioni.

L'utilizzo del SARA ha presto mostrato però che la versione a venti fattori era troppo onerosa e non sempre completabile sopratutto per le forze dell'ordine che dovevano comprendere la gravità di un caso in un intervallo di tempo relativamente breve e con una quantità di informazioni a disposizione non sempre esaustiva.

Per tale motivo Kropp, Hart, Webster e Belfrage hanno preparato una versione a 10 fattori più agevole e fruibile per le forze dell'ordine, per gli operatori della giustizia e del sociale.

Nella sua versione ridotta o di screening a 10 fattori, si procede anche in questo caso a stabilire il livello di presenza o meno di ognuno dei dieci fattori; allo stato attuale (ultime quattro settimane) e nel passato (prima di un mese).

La versione screening del SARA (SARA-S) può essere utilizzata dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dagli operatori dei servizi sociali e della giustizia e da parte di chi opera in un centro antiviolenza o un servizio di assistenza per le vittime di maltrattamenti che in questo modo possono beneficiare di una metodologia adeguata per identificare il livello di rischio di recidiva di un individuo che ha messo in atto comportamenti di violenza nei confronti della partner o ex partner.

Tale versione va intesa come una *checklist*, uno strumento di agile utilizzo che ha mostrato una capacità predittiva significativa della recidiva dei comportamenti violenti intrapersonali futuri.

Questo significa che quando una donna riferisce delle violenze subite, analizzando il caso sulla base dei dieci fattori di rischio che costituiscono il SARA nella sua versione di screening, il valutatore individua quello che, sulla base della sua valutazione di insieme, è un rischio basso, medio o elevato di recidiva, sia nell'immediato (entro 2 mesi) sia nel lungo termine (oltre i due mesi).

Al valutatore viene inoltre richiesto di individuare se esiste un rischio di violenza letale e se esiste il rischio di escalation di violenza.

La valutazione del rischio di recidiva fatta con questo metodo è migliore di una mancata valutazione o di una predizione fatta senza tenere conto del fatto di rischio scientificamente validati.

Il SARA-S, versione screening, ha il grande vantaggio, come mostrato per il SARA versione integrale, di essere una procedura che comporta una valutazione professionale basata su fattori oggettivi; essa permette quindi la discrezionalità e la ponderazione dei singoli fattori ritenuti rilevanti.

La valutazione finale non è fatta in base alla quantità, al numero di fattori di rischio presenti (come avviene nel caso delle misure attuariali) ma sul tipo di fattori di rischio presenti e alla loro interazione ed evoluzione.

La valutazione del rischio è un processo dinamico; il livello di rischio può fluttuare nel tempo ed è pertanto opportuno ripetere la valutazione del rischio a periodi costanti, minimo ogni sei mesi.

Vi sono inoltre alcune circostanze considerate critiche per quel che concerne il rischio di recidiva ed è quindi auspicabile una nuova valutazione del rischio, in particolare quando:

- 1. la vittima ha mostrato/riferito la sua intenzione di interrompere la relazione di separarsi e ci sono stati in precedenza episodi di violenza o minacce di violenza all'interno della coppia;
- 2. la vittima ha una nuova relazione contrariamente alla volontà dell'autore delle violenze. Siamo qui in presenza di quei casi ove spesso alla violenza (interpersonale durante la relazione ha fatto seguito la persecuzione da parte dell'ex partner, persecuzioni che possono aumentare quando la donna ha un nuovo partner. Da notare, inoltre, che il rischio di violenza si estende a questo punto anche al nuovo partner.

Questo è un elemento utile da prendere in considerazione quando si agisce in termini di gestione del rischio; la vittima non è più soltanto la donna e gli eventuali figli ma anche i suoi parenti, gli amici, il nuovo partner e comunque spesso chiunque cerchi di fornire aiuto e sostegno alla vittima e di allontanarla dall'abusante;

- 3. ci sono dispute in relazione all'affidamento dei figli e al regime di visita, al mantenimento e all'assegnazione della casa;
- 4. il maltrattante viene scarcerato dopo un periodo di custodia cautelare o dopo la condanna per il reato di maltrattamenti (o per tentato omicidio o per altri reati gravi).

#### I DIECI FATTORI DI RISCHIO

Entrando nel dettaglio, i fattori di rischio che vanno valutati ad uno ad uno e in modo correlato alla luce delle informazioni date dalla vittima, dall'osservazione dell'autore del fatto, o reperibili in fascicoli, in relazioni dei servizi sociali, denunce-querele e così via sono raggruppate in due sezioni:

- 1. Violenza da parte del partner o ex partner;
- 2. Adattamento psico-sociale.

#### VIOLENZA DA PARTE DEL PARTENER O EX PARTNER

#### \* Gravi violenze fisiche/sessuali

Sono le violenze fisiche consumate o tentate, ivi incluse la violenza sessuale e l'uso di armi.

Per "gravi" s'intendono quelle violenze che mettono in serio pericolo la vita della vittima e quelle che causano lesioni che richiedono cure mediche.

Si fa quindi riferimento a tutte quelle azioni di violenza fisica o sessuale, atti di costrizione ad agire o subire un comportamento violento fisico o sessuale messo in atto con l'intenzione di nuocere e fare del male all'altra persona.

S'include in questa definizione anche l'uso o la minaccia di usare un'arma.

In questo fattore si codificano i comportamenti violenti effettivamente messi in atto, non le minacce che sono codificate nel prossimo fattore.

La codifica del fattore prende in considerazione diversi possibili livelli di gravità della violenza, da uno schiaffo, al pugno, ai calci, al tentativo di strangolamento, all'uso di oggetti o armi improprie per colpire.

Gli uomini che hanno messo in atto un comportamento violento nei confronti della loro partner attuale o passata, sono maggiormente a rischio di essere nuovamente violenti.

Il tasso di recidiva per questo tipo di reato è molto alto, dal 30 al 70%, nell'arco di un periodo di due anni.

La natura stessa del reato di maltrattamenti include nella sua definizione e configurazione di fattispecie di reato l'abitualità, con violenze continuate nel tempo.

Vi sono alcune tipologie di aggressori che nei casi più gravi mettono anche in atto forme di violenza sessuale.

Quegli uomini sessualmente aggressivi nei confronti delle loro partner sono anche a maggior rischio di recidiva della violenza in generale, fisica e sessuale.

Il maltrattamento potrebbe essere un comportamento appreso nel contesto familiare di origine.

#### \* Gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza

Si tratta di pensieri omicidi o di violenza pianificazione o impulsi omicidi o di violenza.

Le minacce sono considerate gravi se tali da far presumere che esiste il rischio di cagionare del male nonché se si tratta di minacce di morte o minacce fatte con un'arma, pensieri persistenti e intrusivi di aggressività, veri e propri piani di far del male.

Con minacce di violenza si fa riferimento a espressioni o azioni che ingenerano paura nella vittima.

Espressioni di minaccia possono essere agite attraverso lettere o bigliettini scritti lasciati in giro sulla macchina, a casa, o lasciati nella cassetta delle lettere o dette al telefono o di persona, o attraverso messaggi lasciati in segreteria telefonica, via sms, o per e-mail o indirettamente dette a persone vicine alla vittima.

Quando si parla di minacce si fa riferimento a comportamenti che incutono terrore nella vittima come per esempio inseguire la vittima, dare un pugno mentre sta urlando durante la discussione, brandire un'arma.

Le minacce potrebbero essere esplicite (ad esempio "la faccio finita con te appena ti rivedo") o implicite ("visto che non posso vederti in questa vita, ci rivedremo nella prossima").

In questo fattore va inclusa anche la presenza di "pensieri" di violenza intendendo ideazione e fantasie di agire comportamenti messi in atto con l'intenzione di fare del male all'altra persona.

Tali pensieri devono essere perduranti nel tempo e non espressioni momentanee.

Le minacce di violenza sono un forte indicatore di rischio di recidiva di violenza e pertanto rilevanti per la valutazione del rischio.

Gli uomini che proferiscono minacce credibili di morte presentano un livello di rischio di recidiva elevato.

Varie forme di molestie assillanti o di persecuzioni (stalking) sono di estrema rilevanza per la valutazione del rischio nei casi di violenza interpersonale.

Lo stalking messo in atto dal partner attuale o ex che viene agito con forme di contatto non desiderato, spiando, seguendo, minacciando crea un senso di paura nella vittima.

La letteratura internazionale e nazionale è ormai concorde nell'indicare che esiste una forte correlazione tra queste forme di persecuzione e le minacce, violenze o addirittura omicidio.

\* Escalation sia della violenza fisica/sessuale vera e propria sia delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze.

La violenza fisica/sessuale o le minacce/ideazioni o intenzioni di agire violenza sono incrementate nel tempo sia in termini di frequenza che di gravità.

Ogni caso di maltrattamento è diverso dall'altro anche se spesso il meccanismo con cui viene esercitata la violenza non varia; caratteristica spesso riscontrata in questi casi è l'alternarsi della violenza con le false

riappacificazioni e l'alternarsi di violenze di tipo psicologico con quelle di carattere fisico che nel tempo si modificano sia in termini d'intensità sia di frequenza.

Un fattore di rischio importante è in ogni caso quello inerente l'escalation della violenza.

Se recentemente l'autore della violenza si è reso responsabile di forme di violenza sempre più gravi e frequenti, il rischio che perduri in chiesto suo comportamento in futuro è elevato.

L'escalation della violenza può essere riconducibile ad un uso strumentale della violenza per intimorire, per ottenere qualcosa dalla partner; tanto più questa modalità ha successo nel raggiungere quanto progettato, tanto più verrà utilizzata in futuro incrementando la violenza.

Per poter stabilire che c'è stata escalation bisogna prendere in considerazione almeno tre o quattro episodi di violenza e stabilire l'escalation nel tempo fra questi diversi episodi.

Un secondo episodio di violenza più grave rispetto al primo, di per sé, non può essere indice di escalation.

Per poter parlare di escalation bisogna rilevare che la violenza è annientata nel tempo ed è diventata sempre più frequente ed intesa.

# \* Violazione delle misure cautelari o interdittive

Altro parametro di cui tenere conto è l'eventuale violazione delle misure cautelari personali coercitive prescritte all'autore del fatto.

La letteratura è concorde nell'evidenziare che un soggetto che non ha rispettato le prescrizioni contenute in un provvedimento giudiziale penale o civile è a maggior rischio di recidiva rispetto ad autori di reati che hanno rispettato tali disposizioni.

In questo fattore si fa riferimento esclusivamente alle violazioni delle disposizioni giudiziarie date in relazione al comportamento violento e disposte durante le indagini preliminari, o in fase di esecuzione della pena o in ambito civile, in fase di separazione o di affidamento dei minori.

Sono qui incluse le violazioni delle misure cautelari <u>coercitive</u> personali prescritte: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, divieto o obbligo di allontanamento, arresti domiciliari, obbligo di allontanamento dalla casa familiare, custodia cautelare in carcere, o in luogo di cura, nonché le misure <u>interdittive</u>: sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale, sospensione dell'esercizio di un pubblico servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

In ambito *civile*: violazione dell'ordine di protezione contro gli abusi, sospensione della potestà genitoriale, decadenza dalla potestà genitoriale.

 Atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intrafamiliari.

Il potenziale autore del fatto esprime atteggiamenti socio-politici, religiosi, culturali, o credenze personali che incoraggiano, scagionano, giustificano o minimizzano il comportamento abusivo, di controllo e violento; o, ancora, atteggiamenti di negazione dei propri comportamenti violenti, negazione di ogni responsabilità personale della gran parte delle azioni violente passate (ad es., colpevolizzazione della vittima o di altre persone); o negazione della gravità delle conseguenze della maggior parte o di tutte le violenze agite (ad es., dire che la vittima non si è fatta niente, non è mai andata in ospedale, non ha mai chiesto aiuto).

Vengono inclusi anche l'eccessiva gelosia e il senso di possesso espresso dal soggetto verso i familiari.

Sotto il profilo scientifico, questo indice si fonda essenzialmente su due note teorie criminologiche: la c.d. <u>teoria delle "neutralizzazioni"</u>, ossia un sistema di difesa volto ad attenuare il senso di colpa e di responsabilità per i fatti delittuosi o antisociali commessi; e la <u>teoria</u> <u>delle associazioni differenziali</u>, il cui postulato fondamentale consiste

nel ritenere che il comportamento criminale è un comportamento appreso, cioè non è ereditato come tale, attraverso un processo di comunicazione che dia definizioni favorevoli alla violazione della legge e sfavorevoli alla sua osservanza.

#### ADATTAMENTO PSICO-SOCIALE

# \* Precedenti penali

E' intuitivo che anche la carriera criminale del soggetto osservato sia indice della sua pericolosità.

Questo parametro prende in considerazione le eventuali condanne o imputazioni dell'abusante sia per altri reati non strettamente legati alla violenza domestica, sia quelle condotte legate alla violenza fisica o sessuale agita o anche solo tentata nei confronti di membri della famiglia, conoscenti o estranei.

Un autore di violenza che nel passato ha agito violenza sia nell'ambiente familiare sia fuori della famiglia è a rischio di recidiva in quanto il comportamento violento è espressivo della sua personalità e dei suoi atteggiamenti nelle relazioni interpersonali.

La violenza viene utilizzata come un modo di esprimere e agire le frustrazioni e la rabbia.

Un'associazione fra maltrattamenti in famiglia e coinvolgimento nella criminalità anche per altri reati non violenti è stata individuata in altre ricerche e rispecchia il carattere antisociale del soggetto in questione.

Va sottolineato che l'assenza di precedenti penali o di coinvolgimento in attività illegali note non comporta assolutamente che un abusante non sia a rischio di recidiva.

Si può tuttavia affermare che la presenza di questo fattore è fortemente associata con la recidiva.

## \* Problemi relazionali

Il parametro valuta la qualità delle relazioni che il soggetto è riuscito a costruire intorno a sé ed include la separazione dal partner particolarmente conflittuale, ossessioni e comportamenti persecutori all'interno della relazione attuale o in quelle pregresse, a prescindere dal fatto che il conflitto sia o meno scaturito da un'offesa ricevuta.

Molti professionisti che hanno in carico maltrattanti hanno evidenziato che esiste un rischio di violenza più elevato là dove sono chiaramente presenti problemi relazionali.

In particolare sono state evidenziate le seguenti circostanze indice di rischio grave:

- 1. l'uomo vive con la sua partner ma lei vuole interrompere la relazione;
- 2. l'uomo è separato dalla partner, ma vuole rimettersi insieme contro la volontà di lei;
- 3. c'è stata una separazione improvvisa e recente.

E' importante ricordare che i casi di omicidio all'interno di una coppia avvengono nella maggior parte dei casi nel contesto di separazione.

In coppie con scarsa capacità di gestione dei conflitto e con un livello di disparità economica, relazionale e sociale, la violenza può essere innescata da una serie di circostanze che aumento il livello di stress e tensione, come la crescita dei figli e la loro educazione, problemi economici, presenza di parenti di uno dei due partner o malattie.

Un'altra circostanza che può innescare la violenza è la gravidanza.

La gravidanza per uomini che maltrattano può innescare un senso di gelosia, la sensazione di perdita di controllo sulla partner, nonché la paura di essere abbandonati.

# \* Status occupazionale o problemi finanziari

I problemi legati allo status occupazionale sono spesso stati riscontrati in soggetti con problemi con la giustizia.

Ad esempio un improvviso inaspettato cambiamento dello status lavorativo è associato ad un aumento del rischio di violenza.

Uno scarso reddito, un'inabilità lavorativa o stress lavorativo sono anch'essi spesso riscontrati nei casi di violenza domestica.

La condizione di disoccupazione o l'incapacità di mantenere un lavoro è stata associata a episodi di violenza ripetuta e anche al rischio di violenza letale.

Il problema fra problemi occupazionali e violenza interpersonale può essere indiretto in quanto i problemi relazionali sono legati a disturbi di personalità, o abuso di sostanze.

Il legame può essere invece diretto se lo stato di disoccupazione comporta stress e una tendenza a scaricare la rabbia e la frustrazione nei confronti delle persone percepite come più deboli.

Tali problemi sono spesso usati come alibi da parte dell'abusante per giustificare il suo comportamento violento.

## \* Abuso di sostanze

Sono numerosi gli studi che riferiscono di una correlazione tra abuso di sostanze e comportamenti violenti nell'ambito familiare e soprattutto violenza domestica.

L'uso di sostanze è associato alla recidiva; nella valutazione del rischio viene considerato come uno dei fattori rilevanti di tipo dinamico.

Un abuso delle sostanze tale da indurre uno stato di alterazione della coscienza dell'individuo può comportare anche la messa in atto di comportamenti violenti molto gravi che possono avere anche un esito letale.

Il far uso di sostanze può essere un marker di rischio, un indice che indirettamente segnala la possibile presenza di un disturbo di personalità o un disturbo di adattamento psico-sociale.

Il legame può essere diretto in quanto l'abuso di alcol e l'assunzione di alcune sostanze stupefacenti alterano la soglia di controllo e di inibizione a livello del sistema nervoso centrale.

Il legame può essere anche indiretto; il fatto stesso che un uomo abusi di sostanze può aumentare la conflittualità nella coppia.

Non è possibile stabilire un legame diretto fra abuso di sostanze e maltrattamenti in famiglia, basti pensare che molti casi di maltrattamento

seguiti dai centri antiviolenza in Italia non sono riconducibili all'abuso di sostanze.

Quando si prende in considerazione la relazione tra esistente fra abuso di sostanze stupefacenti e violenza nella coppia bisogna innanzi tutto distinguere il tipo di sostanza di cui il soggetto abusa:

la correlazione trovata nei casi riguardanti maltrattamenti è relativa all'uso di sostanze psico-attive come cocaina, allucinogeni che comportano alterazioni dello stato di coscienza.

Droghe che hanno effetti inibenti non sono direttamente associate con il comportamento violento, anche se la persona che ne fa uso può presentare altri problemi di disagio sociale quali disadattamento, povertà, microcriminalità, problemi relazionali, tutti marker di rischio per possibili reiterazione di maltrattamenti.

Altro aspetto da prendere in considerazione è che codificare questo fattore come presente non significa che il valutatore deve fare una diagnosi di dipendenza o di malattia, bensì rilevare se esiste il problema, considerando questo fattore come presente sia in base a valutazioni

medico-psichiatriche, sia in base alla valutazione soggettiva resa dalla stessa vittima da altre persone informate sui fatti e anche da ciò che si evince dai colloqui effettuati direttamente con l'autore.

Nel codificare questo fattore, infine va preso in considerazione il fatto che l'uso di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcol sono invalidanti da un punto di vista sociale, lavorativo e medico.

Tutti sintomi che abbassano la soglia di tolleranza e aumentano anche il livello di stress e di rischio.

# \* Disturbi mentali

In questo fattore vengono presi in considerazione sia disturbi di personalità sia di maggiori disturbi psicopatologici.

Nei casi di maltrattamento ci troviamo di fronte a persone che possono essere affette da disturbi mentali, fra cui disturbi legati al pensiero, alla percezione (ad es. allucinazioni), all'intelletto (disturbo cognitivo), alle emozioni e al comportamento.

La violenza interpersonale nei casi di relazione intime non può essere spiegata sempre e soltanto con la presenza di disturbi mentali o di personalità; data la prevalenza del fenomeno dei maltrattamenti del

mondo e in Italia, ben si comprende come sarebbe del tutto limitatamente considerare la malattia mentale come causa della violenza.

È tuttavia indispensabile spiegare la possibile associazione esistente fra disturbo di personalità, disturbo mentale vero e proprio e violenza domestica.

La presenza di sintomi riconducibili ai principali disturbi mentali (psicosi) è fortemente associata con il comportamento violento in generale e in modo particolare con la violenza domestica.

L'ideazione del suicidio e gli atteggiamenti suicidari sono spesso indicativi di uno stato di crisi dell'autore della violenza e sono considerati un fattore di rischio per la violenza domestica e in particolare per l'omicidio.

La ricerca empirica suggerisce che esiste un legame fra pericolosità di fare del male a se stessi e pericolosità di fare del male agli altri, infatti la maggior parte degli omicidi seguiti da suicidi avvengono nei contesti di relazione intime od omicide.

Alcuni maltrattanti sono affetti da psicosi o schizofrenia, ma è più frequente trovare fra i maltrattanti persone affette da disturbi di personalità.

I disturbi di personalità sono caratterizzati da rabbia impulsività e instabilità comportamentale e sono associati da un crescente rischio di comportamento criminale, compresa violenza e recidiva violenta.

E' indispensabile prestare attenzione e distinguere tra eventuali forme di allucinazioni o deliri dovuti a disturbi mentali e forme derivanti dall'assunzione di sostanze tossiche o alterazioni dell'umore dovute all'abuso di sostanze alcoliche o droghe.

# AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA SARA

Quanto agli ambiti di applicazione della procedura SARA, questi i campi di principale utilità:

# \* Prima del processo penale, in fase di indagini.

Quando un soggetto viene arrestato per un reato legato ai casi di maltrattamento, la natura del presunto reato, nonché la storia personale del presunto autore, pongono il problema di quale sia la misura cautelare più idonea da applicare.

È importante capire, cioè, se il presunto autore del reato può costituire un pericolo per la presunta vittima o per i figli e, quindi, prevedere se può essere lasciato in libertà, magari con un ordine di divieto di dimora o con un ordine di allontanamento, o se sia necessaria qualche forma restrittiva (ad es. custodia cautelare in carcere).

# \* Durante il procedimento.

La valutazione del rischio può essere a volte richiesta quando un caso viene rinviato a giudizio.

Se l'imputato non è ancora stato condannato, la valutazione del rischio può risultare utile ai giudici per valutare se applicare sanzioni e alternative come la libertà vigilata, gli arresti domiciliari, l'obbligo di firma o forme alternative al procedimento penale nei paesi ove è previsto.

Se l'imputato è già stato condannato, i risultati emergenti dalla valutazione del rischio effettuata con il SARA potrebbero aiutare i giudici a decidere fra varie forme di esecuzione della sentenza (quali le sanzioni sostitutive della libertà controllata, dell'affidamento in prova al servizio sociale, etc.), oppure per disporre eventuali raccomandazioni nei casi di disposizioni restrittive (per esempio il divieto di avvicinamento in determinati luoghi).

## \* Periodo detentivo.

Dopo la condanna, la valutazione del rischio può essere utile per coloro che si occupano del detenuto e del suo eventuale progetto di recupero (educatori, psicologi, assistenti sociali, la stessa polizia penitenziaria), per la messa a punto di programmi di trattamento, nonché

per valutare l'opportunità di eventuali visite familiari e le modalità della loro realizzazione.

# \* Rilascio.

Per gli autori di reato che sono stati sottoposti a un regime carcerario, la valutazione del rischio può consentire al Tribunale di Sorveglianza (o a quello della Libertà se si è ancora in regime di misure cautelari, in attesa di giudizio) di mettere a punto una strategia programmatica che risponda alle esigenze del caso specifico; ai servizi sociali, che stanno per concludere il periodo di supervisione sull'autore, una valutazione del rischio può servire per indicare se disporre ordini restrittivi prima di chiudere definitivamente il caso.

# COMPETENZE NECESSARIE PER SVOLGERE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CON IL SARA

Poiché il SARA non è un test psicometrico ed è stato pensato per poter essere osato in vari contesti non esiste una professionalità specifica che titoli solo qualcuno a utilizzarlo.

Se il SARA non viene riutilizzato al fine di una diagnosi psichiatrica, compito che spetta all'ambito psichiatrico forense e solo in determinate circostanze, allora non vengono richieste qualifiche specifiche.

Va tuttavia aggiunto che la versione integrale del SARÀ a 20 fattori risulta essere un po' più complessa di quella a 10 fattori soprattutto per quel che concerne la valutazione della presenza di eventuali disturbi mentali che richiede una competenza clinica specifica.

Se il SARA è utilizzato non a scopi clinici di valutazione, in questo caso non sono necessarie professionalità specifiche, ma è sufficiente aver beneficiato di una formazione specifica da personale qualificato.

Il SARA potrebbe essere utilizzato anche per scopi formativi, come forma di consultazione o a fini di ricerca.

Se il SARA viene utilizzato per una valutazione sull'individuo e per prendere decisioni, allora il valutatore deve essere responsabile di assicurare che la valutazione sia conforme ai requisiti di legge e alle disposizioni nel paese specifico, nel contesto specifico.

Oltre a ciò chi usa il SARA per questi scopi dovrebbe possedere i seguenti requisiti minimi.

- 1. esperienza in valutazione individuale (aver seguito corsi di formazione e/o lavoro in ambito psicologico, pedagogico, dei servizi sociali, o inerenti il sistema carcerario, o della giustizia);
- 2. esperienza in casi di violenza domestica (aver seguito dei corsi di formazione, conoscenza della letteratura, lavoro sul campo).

È da notare che alcuni item del SARA riguardano valutazioni sulla salute mentale e possono richiedere l'integrazione della valutazione del rischio con procedure psicodiagnostiche o valutazioni professionali.

Chi completa il SARA e non ha competenze psicologiche o psichiatriche specifiche può compilare questi item in base alla documentazione clinica in possesso se presente.

Se non disponibile, potrebbe fare una valutazione di massima, attraverso anche la valutazione indiretta della personalità ottenuta

parlando con la vittima e con altre persone che conoscono il soggetto, nonché sulla base del proprio giudizio formulato parlando con il sospettato e segnalando espressamente che si tratta di una valutazione provvisoria, oppure, omettendo completamente questi item, facendo un appunto su eventuali limiti che questo può comportare in un riassunto finale e relativa valutazione del rischio.

# CONCLUSIONI

Le conseguenze della violenza sulla vita delle donne ed in particolare sulla loro salute emergono con chiarezza dai pochi studi in merito e dalle storie dei casi: lividi, fratture, denti rotti, cicatrici, lesioni del timpano, aborti, ma anche problemi intestinali, infezioni ripetute, tachicardia, asma, e poi depressione, ansia, emicrania, attacchi di panico, problemi alimentari, tentativi di suicidio, consumo di psicofarmaci e di alcol..

Nell'esperienza di circa 20 anni di un Servizio di salute mentale territoriale, dove sono state sistematicamente osservate circa 5000 donne emerge come l'80% delle donne depresse riferisca situazioni pregresse o tutt'ora in corso di violenza psicologica, verbale, denigrazione e svalorizzazione.

Nel 30% dei casi si aggiungono i maltrattamenti fisici abituali e violenza sessuale.

L'incontro tra il movimento femminista e le Istituzioni nazionali e internazionali, ha permesso di dare un nome ed un'entitá numerica alle violenze fino a poco tempo fa invisibili.

Lo sviluppo della conoscenza del fenomeno é il passo indispensabile per dare risposte alla sofferenza e alle difficoltá pratiche delle donne e delle bambine vittime di violenza, e la strada maestra per sviluppare programmi specifici di intervento concreto per contrastare, prevenire e punire i comportamenti degli aggressori.

# **BIBLIOGRAFIA**

- 1. Baldry A.C., Dai maltrattamenti all'omicidio. La valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio, franco Angeli, Milano 2006.
- 2. **Eures**, gli omicidi in ambiente domestico in italia. Dimensioni e caratteristiche del fenomeno roma 2002.
- 3. **ROMITO P.**, UN SILENZIO ASSORDANTE. LA VIOLENZA OCCULTATA SU DONNE E BAMBINI, FRANCO ANGELI MILANO 2005.

## Siti consultati:

- 1. <a href="http://www.silentwitness.net">http://www.silentwitness.net</a> : SITO INTERNAZIONALE DELLA CAMPAGNA "TESTIMONI SILENZIOSE".
- 2. <a href="http://www.sara-project.org">http://www.sara-project.org</a>